

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DIABETEFACILE"



L'anno 2024, il giorno 16 del mese di MARZO Signori:

- **DARIANO CATERINA** nato a **SAVIGNA** **SE 00 (RM)** il **21/01/1971** e residente a **ROZZANO** **BO** **(BO)**
in via **CELANA** n. **81** C.F. **024008101612174** ;

- **LUIGI ROSARIO OREO** nato a **CASORIA (NA)** il **19/10/1977** e residente a **SANTANGELO DEL PESCE** **(IS)**
in via **ROSA** n. **25** C.F. **MT01RS 44R09B9700** ;

- **LOMBARDO EMANUELE** nato a **NAPOLI (NA)** il **28/02/1955** e residente a **NAPOLI** **(NA)**
in via **DOMENICO FONTANA** n. **21** C.F. **LMBMNL 85B28F839W** ;

- **PARDI DOMENICO** nato a **NA** () il **06/01/1950** e residente a **NAPOLI** ()
in via **DE WILLY ANTONINI** n. **81** C.F. **PRDDNC 50A01F839Z** ;

- **GUSTAVO AVITABILE** nato a **NAPOLI (NA)** il **2/13/1992** e residente a **Napoli** **(NA)**
in via **Domenico Fontana** n. **27** C.F. **VTB GTV 42C02 F839J** ;
C.F. 3

- **CICCONIA SCARFATI** nato a **NAPOLI (NA)** il **19/07/1974** e residente a **Aversa** **(NA)**
in via **ELIANA** n. **30** C.F. **SCN CNTH 65F839G** ; (non presente in assemblea)

- **PIRELLA ROBERTO** nato a **NAPOLI (NA)** il **14/04/1976** e residente a **Portici** **(NA)**
in via **GRANDI** n. **23** C.F. **PLN RNT 74010 F839R** ; (non presente in assemblea)

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

"DIABETEFACILE", con sede legale nel Comune di NAPOLI, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via SERGIO PANSINI n. 5 in NAPOLI (NA). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8

dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono

Presidente DANILO CARENNA, Vicepresidente AUSTABILE BUSTO, Segretario LORENZO CARMONA
Tesoriere ALDO LUCIFORNO i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in NAPOLI il 14/09/2024

Presidente: [firma]

Vice Presidente: [firma] Gustavo Austabile

Segretario: [firma] Lorenzo Carmona

Tesoriere: [firma] Aldo Luciforno



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DIABETEFACILE"

Titolo primo: COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale "Federico II Diabetici Uniti", meglio identificata con l'acronimo "**DIABETEFACILE**", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in NAPOLI n 5. in VIA SERGIO PANSINI (NA). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi particolari.

Articolo 2) L'Associazione ha come scopi quelli di:

- A. rappresentare i diabetici, tutti e in particolare quelli afferenti all'unità di diabetologia del Policlinico Federico II di Napoli, i loro parenti, e tutte le altre persone che si occupano di loro, presso le Autorità, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale,
- B. promuovere la prevenzione della patologia diabetica e la sensibilizzazione della popolazione alle problematiche connesse con la stessa,
- C. promuovere l'educazione sanitaria del paziente diabetico e della sua famiglia,
- D. facilitare l'inserimento sociale del paziente diabetico nelle attività scolastiche, sportive e del lavoro,
- E. stimolare e promuovere la ricerca medica nel settore,
- F. promuovere iniziative di tutela dei diritti dei diabetici, in particolare del diritto ad un trattamento medico ottimale e ad una vita normale,
- G. seguire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici per i diabetici,
- H. promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura e allo studio del diabete,
- I. prestare assistenza ai diabetici in merito al funzionamento degli apparecchi per la cura del diabete, nonché dare informazioni sulle leggi che riguardano la patente, i permessi parentali, la legge 104 ecc. avvalendosi anche di consulenze da operatori del settore,
- J. organizzare corsi di vario genere, formativi, ludici e di attività fisica; organizzare incontri di educazione terapeutica collettivi ed individuali, cioè incontri su appuntamento con ambulatori dedicati alla gestione della terapia, all'alimentazione, alla misurazione dell'emoglobina glicata, della pressione arteriosa, alla cardiologia etc., supportati da medici specialisti ed esperti,
- K. raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento dei citati scopi.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale; attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà utilizzare nella propria denominazione anche l'acronimo "APS" in sostituzione dell'intera denominazione "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione è indipendente da posizioni politiche, partitiche o confessionali.

TITOLO SECONDO: Patrimonio

Articolo 3) – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ...);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' vietata anche la distribuzione indiretta di utili prevista dagli altri casi indicati dalle vigenti normative.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

TITOLO TERZO: Soci

Articolo 4) Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, di maggiore età, che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto. Possono essere Soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al numero delle persone fisiche.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutti i membri dell'Associazione, soci fondatori e persone fisiche e giuridiche, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, in cui si dichiara l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle delibere degli Organi Sociali.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento all'assemblea degli associati.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per mancato versamento della quota associativa, trascorso l'anno solare di riferimento.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione, motivata, della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Contro la mancata accettazione, o l'esclusione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori



b. volontari

c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere persone fisiche, in numero massimo di sette, e altre APS, in numero massimo di tre.

Possono essere soci anche altri enti del terzo settore, non aps, a patto che costituiscano non più del 50% del totale.

Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sul provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso all'assemblea dei soci. Fino alla data di svolgimento della prossima Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) I Soci possono essere convocati in Assemblea ogni volta che il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo del numero dei Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni e l'Assemblea deve essere fissata entro quaranta giorni dalla data di convocazione.



Articolo 10) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso trasmesso ai Soci a mezzo posta o altri mezzi messi a disposizione dalle nuove tecnologie (come posta elettronica, SMS, messaggi WhatsApp, e simili) ritenuti idonei dal Consiglio.

Un avviso deve essere inoltre affisso in sede ed esternamente alla porta della stessa. La trasmissione potrà anche essere effettuata mediante pubblicazione sul periodico edito dall'Associazione ed inviato a tutti i Soci.

L'avviso, in ogni caso, deve essere dato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere espressamente:

- a) indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione,
- b) indicazione del luogo, giorno e ora dell'eventuale seconda convocazione,
- c) ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo alla prima.

Articolo 11) L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti con un minimo di tre.

Articolo 12) Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro socio, dandone delega scritta e sottoscritta. Ogni delegato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 13) Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci hanno uguale diritto sia a votare che ad essere votati alle cariche sociali.

Tutte le delibere dell'Assemblea sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi (esclusi gli astenuti). In caso di valore frazionario si arrotonderà il quorum necessario all'unità immediatamente superiore.

Le votazioni per le elezioni dei membri del Consiglio e del Revisore devono essere fatte a scrutinio segreto, così come ogni altra votazione riguardante persone fisiche. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri degli Organi Sociali non hanno diritto di voto e non contribuiscono a definire il quorum.

Articolo 14) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca degli organi sociali,
- b) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo,
- c) la pronuncia di responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti,
- d) le modifiche dell'atto costitutivo o del presente Statuto,
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- f) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- g) ogni altro argomento concernente l'ordinaria amministrazione inserito allo Ordine del giorno da parte del Consiglio,
- h) ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

TITOLO QUARTO: Cariche sociali e relative attribuzioni

Articolo 15) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, chiamato anche semplicemente Consiglio, composto da tre a cinque membri. I Consiglieri devono essere scelti tra gli associati.

Possono far parte del Consiglio, in aggiunta, anche alcuni rappresentanti di Associazioni socie.

L'Associazione può nominare un Revisore dei Conti, chiamato anche semplicemente Revisore.

I membri degli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri degli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente per tutta la durata del loro mandato, ad eccezione del Revisore se trattasi di non socio e se iscritto nell'apposito pubblico Registro o Elenco dei Revisori Legali.

All'atto della nomina tutti i membri che compongono gli Organi Sociali devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza a norma degli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 16) La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, compete al Presidente, o in caso di legittima assenza o di impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per massimo tre volte.

Articolo 17) Sono di competenza del Consiglio:

- a) la nomina nella sua prima riunione, tra i propri membri, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere,
- b) l'ammissione dei nuovi Soci o la ratifica dell'ammissione effettuata dal Presidente,
- c) le deliberazioni nelle materie eccedenti l'ordinaria amministrazione,
- d) la radiazione dei Soci per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per gravi motivi di ordine morale,
- e) la nomina dell'eventuale Comitato Scientifico e la definizione delle sue competenze,
- f) l'approvazione delle bozze di Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo predisposte dal Presidente e dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



Articolo 18) Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19) Il Presidente ha di diritto la presidenza del Consiglio e delle Assemblee.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche nei confronti dei terzi.

Il Presidente firma le lettere, gli assegni e tutti gli altri atti amministrativi. Nomina e revoca il Segretario.

Inoltre egli ha il potere di convocare il Consiglio e le Assemblee, di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee, di rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio e di sovrintendere all'amministrazione e all'osservanza dello Statuto.

In caso di assenza o di impedimento tali incarichi sono svolti dal Vice-Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente dal proprio incarico il Consiglio nomina il nuovo Presidente tra i propri componenti.

Articolo 20) Il Segretario ha cura della corrispondenza e della conservazione dei documenti

amministrativi, nonché di sovrintendere all'ordine e al buon andamento dei servizi. Il Tesoriere ha l'incarico di sovrintendere ai libri contabili, e di provvedere ai versamenti ed ai prelievi delle somme di denaro occorrenti per le esigenze della Associazione, in base alle disposizioni impartite dal Presidente, con il quale potrà operare anche in maniera disgiunta.

Articolo 21) L'eventuale Revisore ha diritto di intervenire a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

L'eventuale Revisore verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili redigendo una relazione accompagnatoria al Bilancio consuntivo per la sua presentazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLO QUINTO: Esercizio finanziario

Articolo 22) L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23) Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle eventuali quote associative annuali versate dai Soci, dagli interessi attivi e altre rendite patrimoniali, dai proventi delle attività intraprese, dalle elargizioni, donazioni e contributi da parte di Soci o di terzi. L'Associazione potrà accettare anche donazioni, legati e lasciti testamentari, anche con beneficio d'inventario.

TITOLO SESTO: Norme generali

Articolo 24) In caso di scioglimento, di cessazione o di estinzione dell'Associazione, i beni e le somme risultanti dalla liquidazione dovranno essere devoluti ad altre Associazioni di Volontariato simili ed operanti nel medesimo settore, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.

Articolo 25) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme del Codice Civile, e relative Disposizioni di attuazione ed alle altre leggi speciali attualmente in vigore.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

– impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

– di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli (NA) il 14/05/2024

Presidente: *[Signature]*

Vice Presidente: *Cristina Butchile, [Signature]*

Segretario: *Emmanuel Lombardo*

TESORIERE: *[Signature]*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
01000666 00006740 W01LC001
00061513 05/06/2024 19:51:59
4578-00088 F3F5062165068E13
IDENTIFICATIVO : 01230302611535
0 1 23 030261 153 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
01000666 00006740 W01LC001
00061514 05/06/2024 19:52:05
4578-00088 07123CC8388AF1AD
IDENTIFICATIVO : 01230302611524
0 1 23 030261 152 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
01000666 00006740 W01LC001
00061515 05/06/2024 19:52:10
4578-00088 AF653051085188DQ
IDENTIFICATIVO : 01230302611513
0 1 23 030261 151 3

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 11 GIU 2024
N° 775 Mod. 3 Vol. 1
Pagati € 200,00 (DECEBITO)
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 93
Il Direttore Provinciale

“(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta ANIELLO NAPOLITANO
(disposizione di servizio n. 13/24)”

Il Funzionario
Carlo Regola